



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 8 del 27 marzo 2026

ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Secondo Stralcio)

Integrazioni all'Allegato A all'Ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri:

- (i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023;
- (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che *“Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'articolo 21-bis (rubricato *“Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21”*) del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

“677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di

progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.”;

Visto, altresì, l'articolo 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'articolo 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”;

Visto, altresì, il comma 615 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale:

“Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di

20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”;

Visto l'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

Visto e considerato il Decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha dettato le prime Linee Guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le Ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

- n. 1 del 2 luglio 2025, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023*”;

- n. 2 del 18 dicembre 2025, recante *“Modifiche all’Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell’articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016”*;
- n. 3 del 19 dicembre 2025, recante *“Proroga Termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’Ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell’art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016”*; e
- n. 4 del 27 gennaio 2026, recante *“Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione”*;
- n. 5 del 23 febbraio 2026, recante *“Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l’immediato avvio delle attività di progettazione”*;
- n. 6 del 9 marzo 2026, recante *“Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell’articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell’Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Primo Stralcio)”*;

Visto l’articolo 3 (*“Ricostruzione pubblica”*) dell’Ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell’articolo 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce:

“1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti Ordinanze, emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;

b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante “Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all’articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Abrogazione dell’Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024”;

c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante “Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”;

d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle Ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente Ordinanza.

3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente Ordinanza trova applicazione il nuovo Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza

e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di Alta Sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023.

4. In deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente Ordinanza:

a. è consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione;

b. è consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione.

5. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente Ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

a. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;

b. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.

6. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente Ordinanza, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, è sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;

7. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'articolo 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché tutti gli altri immobili equiparati ai sensi

del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

8. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione verificati, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente comma 7, li trasmettono al Commissario Straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilità del relativo intervento. Il Commissario Straordinario, secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori, individuerà con Ordinanza gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.

8-bis. Per lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui al precedente comma 8, nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, il Commissario Straordinario riconosce una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP. Le somme di cui al presente comma sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:

- 20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione;*
- 30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;*
- 50% al momento della approvazione del PFTE.».*

9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente Ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario Straordinario e previamente condivisi con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.”;

Visto l'articolo 3-bis (“Ricostruzione di chiese e edifici di culto”) dell'Ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024, come introdotto dalla successiva Ordinanza n. 5 del 2025, che sancisce quanto segue:

“1. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applica le disposizioni della presente Ordinanza e, ove compatibili, quelle contenute nell'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate all'Ordinanza n. 105 del 2020, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione di cui al presente comma.

2. In relazione agli interventi di cui al precedente comma 1, al fine di accelerare le procedure previste dall'Ordinanza n. 105 del 2020, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione verificati sotto il profilo tecnico-amministrativo i DIP presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della presente Ordinanza, li trasmettono al Commissario Straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilità dei singoli interventi. Il Commissario Straordinario, secondo i

medesimi criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi ricompresi nel Piano di ricostruzione, riparazione, ripristino delle chiese e degli edifici di culto di cui all'Allegato A dell'Ordinanza n. 105 del 2020, nonché secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per consentire la più rapida ripresa o la continuità del culto, individuerà con Ordinanza gli interventi da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.

3. Al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi di cui ai precedenti commi, il Commissario Straordinario riconosce per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari a un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori ricavato dal DIP. Gli importi di cui al presente comma sono trasferiti agli Uffici Speciali per la Ricostruzione che li erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:

- 20% alla sottoscrizione del contratto con il professionista incaricato della progettazione;*
- 80% al momento della approvazione del progetto secondo le procedure previste dall'Ordinanza n. 105 del 2020.*

4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà pubblica o per gli interventi relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 3 si applicano, altresì, agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi per i quali queste ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal Ministero della Cultura, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Agenzia del Demanio o dalle singole Regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

5. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di soggetti privati diversi da quelli di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione privata di cui al precedente articolo 2. ”;

Vista la nota dell'USR Umbria, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0012329-A-23/03/2026, con la quale si comunica l'esito positivo del procedimento di valutazione dei Documenti di Indirizzo della Progettazione predisposti dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve in relazione alle seguenti chiese:

- Chiesa di San Lorenzo in Capocavallo di Corciano (PG), Scheda AeDES/A-DC n. 1 del 03 aprile 2023, stima dei costi euro 309.998,86 di cui euro 179.800,00 IVA esclusa per lavori ed euro 130.198,86 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;
- Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Capocavallo di Corciano (PG), Scheda AeDES/A-DC n. 2 del 03 aprile 2023, stima dei costi euro 584.419,43 di cui euro 360.000,00 IVA esclusa

per lavori ed euro 224.419,43 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

- Chiesa di San Giovanni Battista in Prugneto di Perugia (PG), Scheda AeDES/A-DC n. 2 del 03 aprile 2023, stima dei costi euro 1.153.145,46 di cui euro 750.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 403.145,46 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;
- Chiesa di Sant'Orfeo di Perugia (PG), Scheda AeDES/A-DC n. 2 del 19 aprile 2023, stima dei costi euro 1.157.202,48 di cui euro 750.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 407.202,48 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;
- Torre campanaria della Chiesa di San Paterniano in Pierantonio di Umbertide (PG), Scheda AeDES/A-DC n. 1 del 19 aprile 2023, stima dei costi euro 341.508,56 di cui euro 200.000,00 IVA esclusa per lavori) ed euro 141.508,56 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Vista altresì la nota dell'USR Umbria, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0012426-A-23/03/2026, con la quale si comunica l'esito positivo del procedimento di valutazione del Documento di Indirizzo della Progettazione predisposto dalla Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi in relazione alla Chiesa della SS. Pietà del Farneto di Perugia (PG), Scheda AeDES/A-DC n. 2 del 30 maggio 2023, stima dei costi euro 1.590.000,00 di cui euro 1.250.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 340.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Preso atto che l'USR Umbria ha esaminato i richiamati DIP e verificato la completezza documentale considerate anche le Schede AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici di culto in questione;

Preso altresì **atto** che l'USR Umbria ha valutato corretta la stima dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra riportati;

Preso, infine, **atto** della volontà della Diocesi di Perugia - Città della Pieve e della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi (PG) di fungere da soggetto attuatore dei richiamati interventi di ricostruzione;

Considerata la rilevanza che le Chiese menzionate rivestono sotto il profilo culturale e architettonico nell'ambito dell'Umbria e della Provincia di Perugia;

Considerata, altresì, la rilevanza che i richiamati edifici di culto hanno sotto il profilo sociale e religioso per le comunità di Perugia, Umbertide e Corciano nelle quali sono inserite;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della Diocesi di Perugia – Città della Pieve e della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi (PG) di procedere all'inserimento degli interventi in questione nel Piano di Ricostruzione delle Chiese e degli Edifici di Culto dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, della citata Ordinanza n. 5 del 2026, al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi in questione, di riconoscere al

soggetto attuatore, per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione nel limite massimo del 10% del valore complessivo dei singoli interventi, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3-*bis*, comma 3, rimettendo poi all'USR Umbria la successiva erogazione del quantum effettivamente concordato con il professionista nell'ambito dei contratti di progettazione che saranno stipulati, come di seguito ripartiti:

- Chiesa di San Lorenzo in Capocavallo di Corciano (PG), anticipazione sul contributo pari ad euro 30.999,89;
- Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Capocavallo di Corciano (PG), anticipazione sul contributo pari ad euro 58.441,94;
- Chiesa di San Giovanni Battista in Prugneto di Perugia (PG), anticipazione sul contributo pari ad euro 115.314,55;
- Chiesa di Sant'Orfeo di Perugia (PG), anticipazione sul contributo pari ad euro 115.720,25;
- Torre campanaria della Chiesa di San Paterniano in Pierantonio di Umbertide (PG), anticipazione sul contributo pari ad euro 34.150,86;
- Chiesa della SS. Pietà del Farneto di Perugia (PG), anticipazione sul contributo pari ad euro 159.000,00;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 677 e 678 e confluite nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 23 marzo 2026 è pari a euro 102.000.000,00, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la programmazione è pari a euro 90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 10.604.455,55 per le spese di progettazione;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile il processo di ricostruzione delle Chiese sopra citate danneggiate dal sisma del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria nell'ambito della Cabina di Coordinamento del 26 marzo 2026.

DISPONE

Articolo 1

(Approvazione del Secondo Stralcio del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025)

1. È approvato il Secondo Stralcio del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, come modificata dell'Ordinanza n. 5 del 23 febbraio 2026, di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, dell'Ordinanza n. 1 del 2025, nell'ambito del Secondo Stralcio del Piano di ricostruzione di cui all'Allegato 1, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le sole attività di progettazione e connesse attività e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento.
3. Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti concessi, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Umbria potrà erogare ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai contratti che saranno stipulati con i professionisti incaricati della progettazione che i primi dovranno depositare presso l'USR.

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente Ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 513.627,49 si provvede mediante risorse stanziare dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 677 e 678 e confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026 presenta una disponibilità pari a euro 102.000.000,00, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la programmazione è pari a euro 90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 10.604.455,55 per le spese di progettazione.

Articolo 3

(Disposizioni di coordinamento con l'Ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026)

1. L'Allegato 1 alla presente Ordinanza integra l'Allegato A all'Ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026, il quale assume un valore totale massimo dei finanziamenti per le progettazioni pari ad euro 1.909.171,94.
2. Dal titolo dell'Ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026 sono soppresse le seguenti parole: “- (Primo Stralcio)”.
3. L'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026 è sostituito come segue:

“1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente Ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 1.909.171,94 si provvede mediante risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.”

Articolo 4

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell’articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

ALLEGATO 1

Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell'Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025

(Secondo Stralcio)

Id. Ord.	Nome Intervento	Regione	Comune	Soggetto Attuatore	Finanziamento dell'Intervento
10	Chiesa di San Lorenzo in Capocavallo di Corciano	Umbria	Corciano	Diocesi di Perugia-Città della Pieve	€ 30.999,89
11	Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Capocavallo	Umbria	Corciano	Diocesi di Perugia-Città della Pieve	€ 58.441,94
12	Chiesa di San Giovanni Battista in Prugneto	Umbria	Perugia	Diocesi di Perugia-Città della Pieve	€ 115.314,55
13	Chiesa di Sant'Orfeto	Umbria	Perugia	Diocesi di Perugia-Città della Pieve	€ 115.720,25
14	Torre campanaria della Chiesa di San Paterniano in Pierantonio	Umbria	Umbertide	Diocesi di Perugia-Città della Pieve	€ 34.150,86
15	Chiesa della SS. Pietà del Farneto	Umbria	Perugia	Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi (PG)	€ 159.000,00
					€ 513.627,49